

Bologna, 27 febbraio 2019

Spett.le
Antichi Pellettieri S.p.A. in Liquidazione e
in Concordato Preventivo
p.e.c.: cp23.2013reggioemilia@pecfallimenti.it

Spett.le

Via
p.e.c.:

OGGETTO: ipotesi di vendita da parte della Procedura a S.r.l. della quota sociale di partecipazione del 60% nella Baldinini S.r.l.

Le società

- **Guber Banca S.p.A.**, iscritta dal 27.03.2018 all'Albo delle Banche di cui all'art. 13 del Testo Unico Bancario (TUB) al numero 8074, con sede sociale e direzione generale in Via Corfù 102, Brescia - Italia, iscritta nel Registro delle imprese di Brescia al n. 03140600176 e munita di regolare licenza di Pubblica Sicurezza, rilasciata dalla Questura di Brescia in data 25/07/2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 TULPS, rappresentata dal dott. Davide Becchetti, munito dei necessari poteri in forza di procura rilasciata in data 18/07/2018, rep. 48895/14613 Notaio Enrico Lera in Brescia,
- **Tyche S.p.A.**, con sede legale in Via Farini n° 6, 40124 Bologna, C.F. 03835770409 iscritta al numero 170 dell'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB, in persona dell'Amministratore Delegato dott. Davide Galletti, munito di tutti i poteri, [congiuntamente, le "*Esponenti*"],

premessi che

- A. è aperta sul Tribunale di Reggio Emilia, al n. 23/2013 Reg. C.P., la procedura di Concordato Preventivo di Antichi Pellettieri S.p.A. [la "*Procedura*"];
- B. le Esponenti partecipano alla Procedura quali creditori concorsuali nel grado chirografario per i seguenti rispettivi importi:
 - in capo a Guber Banca S.p.A.,
 - per cessione di credito da Carisbo e Intesa € 3.108.864,88
 - per cessione di credito da Banca Monte Parma € 3.348.353,31
 - per cessione di credito da B.N.L. € 19.775.717,00
 - per cessione di credito da Unicredit € 23.098.791,00
 - per cessione di credito da M.P.S. € 6.537.398,82
 - per cessione di credito da Banca Pop. Milano € 954.379,79

- per cessione di credito da Cassa Risparmio Cesena	€ 1.606.408,00
- per cessione di credito da Portigon AG	€ 22.372.145,00
tot.	€ 80.802.057,80;

- in capo a Tyche S.p.A., per cessione di credito da Banco Popolare, € 442.107,00; e così per complessivi Euro 81.244.164,80 [collettivamente, i "Crediti"], somma corrispondente al 92,17% del passivo chirografario, determinato considerando, ai fini della quantificazione dello stesso, ogni accantonamento come prudenzialmente stimato – per quanto consta – dai Liquidatori Giudiziali della Procedura;

C. tra gli *asset* all'attivo della Procedura vi è la quota di partecipazione nella Baldinini S.r.l. (società iscritta al Registro Imprese di Forlì-Cesena al numero di codice fiscale 01727100404, cap. soc. € 93.000 i.v.) [la "*Baldinini*"], del valore nominale di € 55.800 pari al 60% del capitale sociale della stessa;


D. in correlazione con la titolarità della predetta quota partecipativa, la Procedura vanta nei confronti della Baldinini il credito portato dalla sentenza n° 348/2013 del Tribunale di Bologna che, in accoglimento di relativa domanda giudiziale promossa da Antichi Pellettieri S.p.A., ha condannato la Baldinini al pagamento in favore della prima dell'importo di Euro 3.604.408,80, oltre interessi, a titolo di distribuzione del *pro quota* 60% degli utili dell'esercizio 2012; rigettato dalla Corte d'Appello di Bologna con sentenza n° 746/2017 l'appello proposto dalla Baldinini, la stessa ha ricorso in cassazione e il giudizio è attualmente pendente avanti alla Corte di Cassazione al R.G. n° 11978/2017. Nel corso del 2017 la Baldinini ha distribuito ai soci la somma di Euro 1.000.000 a titolo di acconto sugli utili dell'esercizio 2012, quindi in specie versando alla Procedura il relativo *pro quota* 60% pari a Euro 600.000;

E. nel presente documento:

— con l'espressione "*Credito Della Procedura Vs. La Baldinini*" si intende il credito sopra descritto alla lett. D, nella sua attuale consistenza ovvero sia di cifra pari all'ammontare dato dalla linea capitale di Euro 3.604.408,80 più interessi maturati e maturandi, meno (*i.e.* da detrarre) l'importo di Euro 600.000 versato nel corso del 2017 alla Procedura dalla Baldinini a titolo di acconto sugli utili dell'esercizio 2012; e

— con l'espressione "*Quota*" si intende la quota partecipativa nella Baldinini intestata alla Antichi Pellettieri S.p.A, sopra indicata alla lett. C, con godimento a far data dall'esercizio sociale 2012 (compreso) in poi e comunque in uno con tutti i diritti, patrimoniali e non, maturati e maturandi, connessi con la titolarità della stessa ed espressamente compreso, occorrendo anche in via convenzionale, il Credito Della Procedura Vs. La Baldinini;

F. S.r.l., iscritta al Registro Imprese di _____ al numero di codice fiscale [“ _____ ”], ha manifestato alle Esponenti l'interesse a proporsi alla Procedura per l'acquisto della Quota per un prezzo di Euro 13.000.000, eventualmente ridotto in misura pari agli importi che nel periodo anteriore all'eventuale proprio acquisto della Quota la Baldinini avesse corrispondere alla Procedura a titolo di distribuzione ai soci di utili (compreso l'utile dell'esercizio 2012 oggetto del Credito Della Procedura Vs. la Baldinini) o di riserve disponibili, precisando che tale proprio interesse è però essenzialmente subordinato, da un lato, a una disponibilità da parte delle Esponenti a supportarla finanziariamente nell'operazione e, d'altro lato, alla disponibilità da parte degli organi della Procedura di concederle e convenire che una parte del suddetto prezzo pari al suo 92,17% (vale a dire percentualmente pari alla percentuale d'incidenza dei Crediti sul



totale del passivo chirografario della Procedura), possa essere da parte sua pagata (i) contestualmente e mano a mano che la Procedura abbia a disporre riparti dell'attivo a favore della massa dei creditori chirografari e (ii) sotto forma di trasferimento a proprio carico, in luogo della Procedura e in via di relativa liberazione di quest'ultima nei confronti delle Esponenti, dell'obbligazione di pagamento alle Esponenti degli importi alle stesse spettanti in ragione dei riparti e in rapporto alle loro rispettive titolarità dei Crediti;

- G. le Esponenti, indotte dal proprio interesse quali creditori partecipanti al concorso (che quindi corrisponde a quello generale della Procedura) a veder finalmente sbloccato il problema della vendita della Quota e a un prezzo almeno pari al prezzo indicato alla precedente lett. 'F', hanno raggiunto accordi con _____ volti a supportarla finanziariamente nell'eventuale acquisto della Quota, ivi convenendo, tra l'altro e per quanto possa interessare alla Procedura, di prestare adesione alla modalità di pagamento del prezzo della Quota delineata alla precedente lett. 'F' nei termini e alle condizioni appresso più precisamente definiti;

ciò premesso, le Esponenti prestano in favore di _____ e della Procedura, la

irrevocabile dichiarazione di volontà e d'impegno

di seguito articolata.

1. Ci riferisce all'ipotesi in cui, entro e non oltre il termine del 31 ottobre 2019, abbia ad acquistare dalla Procedura la Quota per il prezzo [il "**Prezzo**"] di Euro 13.000.000 — così quantificato presupponendo che nel periodo anteriore all'eventuale proprio acquisto della Quota la Baldinini non abbia a corrispondere alla Procedura importi a titolo di distribuzione ai soci di utili (compreso l'utile dell'esercizio 2012 oggetto del Credito Della Procedura Vs. La Baldinini) o di riserve disponibili, nel qual caso il "**Prezzo**" sarà da intendere di cifra pari al suddetto ammontare di Euro 13.000.000 meno, *i.e.* da detrarre, gli importi corrisposti a tal titolo dalla Baldinini alla Procedura nel predetto periodo [l'"**Aggiustamento Prezzo**"] — e in base a un disciplinare di vendita recante la previsione [la "**Disciplina Speciale**"] che una parte del Prezzo pari al 92,17% dello stesso [l'"**Ammontare Della Disciplina Speciale**"], e cioè esattamente pari a Euro 11.981.512,40 in caso di non applicazione dell'Aggiustamento Prezzo venga pagata dalla predetta acquirente (i) contestualmente e mano a mano che la Procedura abbia a disporre riparti dell'attivo a favore della massa dei creditori chirografari e (ii) sotto forma di trasferimento a carico della stessa acquirente, in luogo della Procedura e in via di relativa liberazione di quest'ultima, dell'obbligazione di pagamento alle Esponenti degli importi a queste spettanti in ragione dei riparti e in rapporto alle loro rispettive titolarità dei Crediti.
2. A valere per la suddetta ipotesi, e sotto la condizione sospensiva [la "**Condizione Sospensiva**"] che entro e non oltre 30 giorni dalla stipulazione dell'atto notarile di vendita della Quota a _____ la Procedura abbia a disporre ed eseguire un riparto parziale a favore dei creditori chirografari per un ammontare pari al Prezzo e perciò, ovvero in ogni caso, di misura tale che la sommatoria degli importi spettanti alle Esponenti in virtù di detto riparto sia pari all'Ammontare Della Disciplina Speciale [il "**Riparto Target**", o anche solo il "**Riparto**"], le Esponenti accettano, dichiarano e convengono, sin d'ora e incondizionatamente, che in occasione del Riparto Target l'obbligazione di pagamento degli importi a esse spettanti in virtù di detto Riparto e in rapporto alle loro rispettive titolarità dei Crediti sia da intendere — a ogni effetto — assunta da _____ a proprio carico in luogo della Procedura, con relativa liberazione di quest'ultima ed esonerando la stessa Procedura da qualunque onere, cura e responsabilità a riguardo.



Questa Disciplina Speciale comporta quindi all'atto pratico che il Riparto, per quanto concerne gli importi da assegnare a favore delle Esponenti in rapporto alle loro rispettive titolarità dei Crediti, potrà e dovrà considerarsi eseguito dalla Procedura automaticamente *ipso facto*.

Sempre nell'ipotesi, ferma l'attuazione automatica *ipso facto* della Disciplina Speciale, per meri fini di documentazione si prevede che, una volta perfezionato l'acquisto della Quota in capo a _____ e nel contesto dell'esecuzione da parte della Procedura del Riparto Target, sarà sottoscritto e scambiato fra le Esponenti, la Procedura e _____ un documento ricognitivo dell'avvenuto riparto dell'Ammontare della Disciplina Speciale in esecuzione della Disciplina Speciale e, per l'effetto, (i) dell'intervenuta liberazione della Procedura da parte delle Esponenti dell'obbligo di corrispondere loro l'Ammontare Della Disciplina Speciale e (ii) del fatto che _____ non sarà tenuta al pagamento di una porzione di Prezzo corrispondente all'Ammontare Della Disciplina Speciale a favore della Procedura (quanto piuttosto a favore delle Esponenti in forza e in conformità degli accordi interni fra le stesse e _____ rispetto a quali, beninteso, la Procedura è e resterà estranea e indifferente).


3. La dichiarazione di volontà e d'impegno di cui al punto 2 che precede, ferma la prevalenza della sua espressione nei termini sostanziali come ivi esposti, a una sua traduzione in termini giuridici può essere inquadrata nella figura della 'espromissione' ex art. 1272 c.c., intendendosi, in rapporto al dettato della norma di legge appena citata:

- quale «creditore», le Esponenti;
- quale «debitore», la Procedura;
- quale «debito», quello futuro della Procedura nei confronti delle Esponenti dato dagli importi spettanti a queste ultime nella sede del Riparto Target;
- quale «terzo»,

e dichiarando «espressamente» le Esponenti, sempre in rapporto al dettato dell'art. 1272 c.c., «di liberare» la Procedura.

4. A monte delle disposizioni e indicazioni di cui ai punti che precedono, sta un connesso accordo fra le Esponenti e _____ di natura privata: pertanto, in vista dell'indizione da parte della Procedura di una procedura competitiva (ai sensi del combinato disposto degli artt. 182 e 107 L.F.) per la selezione dell'acquirente della Quota basata su proposta di acquisto presentata da _____ e recante fra le possibili modalità di pagamento del prezzo di vendita quella della sopra indicata Disciplina Speciale, va da sé, e comunque viene qui specificamente precisato, che ordinariamente nessun altro al di fuori di _____ potrà avvalersi di detta modalità di pagamento.


Ogni altro soggetto diverso da _____ che abbia a partecipare alla procedura competitiva per la selezione dell'acquirente della Quota, potrà eventualmente avvalersi della sopra indicata Disciplina Speciale (quale modalità di pagamento del prezzo di vendita della Quota) soltanto qualora abbia a esibire alla Procedura una relativa adesione scritta rilasciata dalle Esponenti specificamente a favore dello stesso, adesione che le Esponenti saranno libere di concedere o meno a propria libera discrezione; e ugualmente è a dire nei riguardi dell'altro socio della Baldinini che a fronte di aggiudicazione provvisoria a _____ intendesse esercitare il diritto di prelazione previsto all'articolo 7 dello Statuto della Baldinini, come pure nei riguardi del diverso soggetto che, sempre a fronte di aggiudicazione provvisoria a _____, venisse presentato dalla Baldinini quale acquirente in luogo di _____ ai sensi dell'art. 2471, comma 3, c.c..



- 5 Il presente documento lascia nella piena libertà e discrezionalità circa il formulare o meno alla Procedura una proposta di acquisto della Quota e, nel caso, circa i tempi in cui eventualmente si determinasse di presentarla e i contenuti della stessa.
6. Le Esponenti si dichiarano pronte e disponibili, a richiesta della Procedura, a ribadire in una scrittura notarile i contenuti del presente documento.

*

(per Guber Banca S.p.A., il dott. Davide Becchetti)



(per Tyche S.p.A., il dott. Davide Galletti)

